



COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

Provincia di Taranto



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
(COMMI DA 102 A 110 ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199)**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 25 del 31/07/2026)

Indice.....	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	3
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	4
Articolo 5 - Perfezionamento della definizione agevolata	5
Articolo 6 - Comunicazione tra le parti.....	5
Articolo 7 - Entrata in vigore	5

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Rientrano nella definizione agevolata i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi notificati al debitore dai concessionari SoGeT Spa e Municipia Spa entro la data del 30.06.2023;
2. I debiti di cui al punto precedente sono estinti versando esclusivamente, le somme dovute a titolo di capitale, oneri di riscossione, spese per le procedure esecutive e cautelari e spese di notificazione degli atti;
3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Entro il 30.09.2026, il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione sulla base di un modulo che verrà pubblicato sul sito internet dell'ente;
2. Entro i 60 giorni successivi al termine di cui al punto 1, il/i concessionario/i comunicherà/anno i carichi pendenti definibili oltre alle modalità di adesione definitiva, adesione che dovrà essere manifestata dal contribuente entro gli ulteriori 30 giorni;

3. Entro i successivi 30 giorni il concessionario invierà al contribuente l'unica rata o eventualmente, in caso di espressa richiesta, il piano rateale a cui attenersi nell'adempimento delle nuove obbligazioni tributarie attenendosi ai seguenti criteri di cui al regolamento generale delle entrate:
 - a) Le somme dovute, se di importo superiore ad € 200,00 (duecento), possono essere versate anche ratealmente. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.
 - b) Le rate saranno determinate nel modo seguente, con un minimo di Euro 50,00 a rata:
 - fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 200,01 ad euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - da euro 500,01 ad euro 1.000,00 fino a 10 rate mensili;
 - da euro 1000,01 ad euro 1.500,00 fino a 15 rate mensili;
 - da euro 1.500,01 ad euro 3.000,01 fino a 18 rate mensili;
 - da euro 3000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate mensili.
4. Il debitore indica la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
5. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:

- ✓ sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- ✓ non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- ✓ non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- ✓ non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate
- ✓ Il pagamento dell'unica soluzione o della prima rata delle somme dovute determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica di eventuali dilazioni precedentemente accordate e ancora in essere e la sospensione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima rata, ovvero di due rate anche non consecutive, la definizione agevolata non produce effetti. Ciò comporta la decadenza dai benefici, il ripristino del debito originario (comprensivo di sanzioni e interessi) e l'immediata ripresa delle procedure di riscossione coattiva.
2. I versamenti eventualmente effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto.
3. Le somme per le quali si è verificata la decadenza dalla definizione agevolata non potranno essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Articolo 6 – Comunicazione tra le parti

Ai fini delle comunicazioni, nell'istanza di adesione alla definizione agevolata il debitore deve indicare obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In difetto, sarà onere del debitore acquisire personalmente i documenti emessi dal concessionario presso i relativi uffici.

Articolo 7 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.